



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

del 14 gennaio 2019

OGGETTO:

Istanza Manuela Berardi (fascicolo n. 227) – Provvedimento di ammissione parziale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente	x	
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

PREMESSO CHE

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018 e l'OSL si è insediato in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, TUEL il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- la sig.ra **Manuela Berardi** ha proposto istanza (prot.n. 80546 del 12 giugno 2018) per l'ammissione alla massa passiva del credito di € 4.267,34 sorto a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 219/2018, depositata il 12 marzo 2018, e dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla predetta sentenza;
- il dirigente competente, con nota prot.n. 170996 del 3 dicembre 2018, ha reso l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, TUEL dalla quale risulta sussistere un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'amministrazione comunale in capo alla sig.ra Manuela Berardi per un importo complessivo di € 4.067,34, risultante dalla somma di € 2.272,60 per sorte ed interessi legali ed € 1.794,74 per spese (di cui € 43,80 per anticipazioni ed € 1.200,00 per onorari più spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge);
- dalla predetta attestazione risulta altresì che il presunto credito avente causa nel citato avviso di liquidazione dell'imposta di registro non può essere riconosciuto in quanto l'istante non ha documentato di avere provveduto al relativo pagamento;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

- di ammettere l'istanza prot.n. 80546 del 12 giugno 2018 presentata dalla sig.ra Manuela Berardi per l'importo di € 4.067,34, escludendola limitatamente al residuo importo richiesto per i motivi indicati in premessa.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Massimiliano Bardani
Eleonora Albano

